

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 22 DICEMBRE 2015

n. 163



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2066

Cont. n. 1853/05/LO. Corte di Cassazione. Regione Puglia c/ F.C.S.. Impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione della sentenza n. 2032/2014 resa dalla Corte di Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo: Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno.

Pag. 52326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2067

Cont. n. 304/15/DL. dott. S.G. C/Regione Puglia. Tribunale di Lecce - Sez. lavoro. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Salvatore Paladini.

Pag. 52327

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2068

Cont. n. 423/97/CO/DL - Regione Puglia c/C. di C. San C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 195/15 della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Giuseppe Miccolis.

Pag. 52329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2069

Cont. n. 439/15/DL - Corte di Appello di Bari sezione Lavoro. D.D. A. c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno.

Pag. 52331

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2070

Cont. 250/14/CE. Regione Puglia c/ Comune di Torchiarolo. Consiglio di Stato. Impugnazione sentenza Tar Lecce. Ratifica nomina legale esterno avv. Anastasia Montinaro.

Pag. 52333

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n.2071

Cont. 1823/12/L-CE. C.V. C/ Regione Puglia. Tar Bari. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Sabino Persichella.

Pag. 52334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2072

Cont. 1822/12/L-CE. C.V. C/ Regione Puglia. Tar Bari. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Sabino Persichella.

Pag. 52335

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2073

Cont. 1687/12/CE. S.S. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi lambrenghi.

Pag. 52337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2074

Cont. n. 1070/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.

Pag. 52338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2075

Cont. 911/15/CA. Tar Lazio. Comune di O. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv.to Sabino Persichella.

Pag. 52340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2076

Cont. 985/15/CA. Tar Lazio. P.G. + 2. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv.to Sabino Persichella.

Pag. 52341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2077

Cont. 132/14/SI-CA. Tribunale Taranto. S.V. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Enzo D'Amato.

Pag. 52343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2078

Cont. n. 1071/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.

Pag. 52344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2079

Cont. n. 3177/04/GA. R.O. c/Regione Puglia. Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Cosimo Romano.

Pag. 52346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2160

Cont. n. 1072/15/FR TAR LECCE - M.I. s.r.l. c/ Comune di M. di L. Non costituzione in giudizio.

Pag. 52348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2161

Cont. 563/15/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. D.M. / Regione Puglia- Sentenza n.1189 del 31/07/2015.

Pag. 52349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2163

Cont. 1000/15/CA. Tribunale Lecce. Azienda Agricola L.A. c/ Regione Puglia. Rinuncia al giudizio R.G. 4537/15. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Pag. 52351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2164

Cont. n. 1252/15/FR TAR LECCE - Comune di M.S.A. c/ B.I. S.r.l. Non costituzione in giudizio.

Pag. 52352

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2165

Cont. 485/15/LO. Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere n. 354/2015 del 17.9.2015 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi (dott.ssa Stefania De Angelis) nel Procedimento Penale n. 3272/14 R.G.N.R. n.1997/15 R.G. G.I.P. - a carico di A. E. M. + altri. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 52353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2166

Cont. n. 958/15/GA. Dott. M.R. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Cristiano Stefani.

Pag. 52355

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2167

Cont. n. 1282/13/GA. Regione Puglia c/dott. D.R.D. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Cavone.

Pag. 52357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2191

Cont. 1920/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, T.G. c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica incarico difensivo.

Pag. 52358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2192

Cont. 1919/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, S.V. c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Pag. 52359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2193

Cont. 1083/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. A.G., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Pag. 52360

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2066

Cont. n. 1853/05/LO. Corte di Cassazione. Regione Puglia c/ F.C.S.. Impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione della sentenza n. 2032/2014 resa dalla Corte di Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo: Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con sentenza n.2032/2014, depositata il 12.12.2014, la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 500/2009 emessa dal Tribunale di Trani in data 20/05/2009 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. F. C. S. in danno della Regione Puglia.

Ritenuta la erroneità della statuizione d'appello per essere incorso il Collegio in violazione di legge ed altri vizi denunciabili in sede di legittimità, il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all' Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, per proporre impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione avverso la menzionata sentenza n. 2032/2014.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per l'impugnazione della prefata sentenza, all'Avv. Vincenzo Latorre (C.F. LTRVCN66B09A6621), con studio In Bari alla Via Francesco Crispi n. 6.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 9.128,53, comprensivo di IVA e CAP, contributo unificato, e spese, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato con convenzione n. 016941 di Rep. del 5.3.2015.

(Valore della controversia: determinato di Spesa: Avvocatura). € 54.097,87; Settore

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 9.128,53 di cui:

- 5.568,75 per compenso professionale, € 222,75 per CPA, € 1.274,13 per IVA, € 1.518,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo integrativo fisso, € 305,00 per costi di domiciliazione € 39,90 per spese. La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.418,11 comprensiva di IVA, CAP e spese.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, conferire mandato difensivo all' Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, per proporre, innanzi al Corte di Cassazione, impugnazione avverso la sentenza n.2032/2014 resa dalla Corte di Appello di Bari;

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2067

Cont. n. 304/15/DL. dott. S.G. C/Regione Puglia. Tribunale di Lecce - Sez. lavoro. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Salvatore Paladini.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

il dott. G.S., già Direttore Generale dell'Asl Lecce, ha presentato ricorso ex art. 409 c.p.c., notificato alla Regione Puglia in data 2/1/2015, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"- accertare e dichiarare in via definitiva il proprio diritto al riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex art. 1 comma 5 del DPCM n. 502/95 così come Integrato dal successivo n. 319/2001 in relazione all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL di Lecce a fronte dell'esito positivo della verifica del

raggiungimento dei risultati di gestione e degli obiettivi assegnati dalla Regione di cui all'atto deliberativo di GR n. 549/2011 per gli anni 2008 e 2009;

- *accertare e dichiarare in via definitiva il proprio diritto ad essere sottoposto alla valutazione dei risultati gestionali ed obiettivi assegnati dalla Regione Puglia relativamente all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL di Lecce svolto fino al 24.2.2011, per gli anni 2010 e 2011, nonché il conseguente diritto, in caso di valutazione positiva, al riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico ex art. 1 comma 5 del DPCM n. 502/95 così come integrato dal successivo n. 319/2001 per gli anni 2010 e 2011;*
- *condannare la Giunta Regionale pugliese in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore alla determinazione, mediante apposito provvedimento, della misura dell'integrazione del predetto trattamento economico, fino al 20% di quello riconosciuto con delibera di nomina di GR n. 721/2008;*
- *disapplicare inter partes ogni atto e/o provvedimento ostativo al riconoscimento di tale diritto nonché inibire alla Regione Puglia e agli organi regionali preposti l'adozione di qualsiasi atto e/o provvedimento idoneo a porre nel nulla tali diritti, come ad esempio la nota prot A00151/23 maggio 2013 n.5341;*
- *condannare la Giunta Regionale pugliese in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore alla corresponsione in proprio favore delle competenze spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione delle stesse fino a quella di effettivo soddisfo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.”;*

Il competente Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia con nota prot. AOO_151 -15800 datata 11.05.2015 ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio per il contenzioso di cui all'oggetto, resistendo alle pretese di parte avversa;

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 14266/2014) e con proprio provvedimento del 18/6/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Salvatore Paladini, del foro di Lecce, al fine di costituirsi nel prefato giudizio (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato è stato conferito per un importo predefinito pari ad **€ 3.996,72 comprensivo di IVA e CAP**, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 18/6/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINABILE

SETTORE DI SPESA: AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 3.996,72 (di cui € 3.150,00 per compensi professionali, € 720,72 per IVA, € 126,00 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Salvatore Paladini, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.199,01 comprensivo di IVA e CPA.**

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro, per resistere al ricorso ax art. 409 c.p.c. proposto dal Dott. G.S.;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Salvatore Paladini del Foro di Lecce;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2068

Cont. n. 423/97/CO/DL - Regione Puglia c/C. di C. San C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 195/15 della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Giuseppe Miccolis.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1848 del 13/10/2009 la Giunta Regionale ha deliberato di appellare, a mezzo dell'avv. Nicola Nardelli, la sentenza n. 807/09, con cui il Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 43/97 con cui il Tribunale adito ingiungeva alla

Regione di pagare la somma di £294.001.160 in favore della C.d.C. San C.; contestualmente, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla medesima Regione;

La sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 195/15, notificata in data 6/7/2015, ha rigettato l'appello così come proposto dalla Regione Puglia ed ha accolto l'appello incidentale proposto dalla C. d. C. San C. srl; per l'effetto, ha condannato la Regione Puglia al pagamento di € 150.092,97, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il I grado di giudizio in € 7.500,00 e per il II grado di giudizio in € 4.758,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;

Il Presidente della G.R., giusta quanto rappresentato dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento con nota prot. AOO/151/16730 del 26/5/2015, ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 195/15 della sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce e con proprio provvedimento datato 8/7/2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Miccolis (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Giuseppe Miccolis è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 15.187,50 oltre IVA, CAP e spese vive sostenute per lo svolgimento dell'attività, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 8/7/2015;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: oltre di Spesa: Sanità) € 520.000,00; Settore

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 22.868,90, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso: - € 15.187,50,00 (imponibile), € 3.474,90 (IVA), € 607,50 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.780,97 IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di € 9.379,97.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 195/15 della sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Miccolis;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2069

Cont. n. 439/15/DL - Corte di Appello di Bari sezione Lavoro. D.D. A. c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 909 del 25/7/2000 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo nel giudizio promosso dal sig. D.D. A., ex agente della cessata AMET/GPA, innanzi al Tribunale di Bari volto ad ottenere il ricalcolo degli accantonamenti TFR dal 1°/6/1982 al 31/12/1997; nonché il ricalcolo dell'indennità di anzianità per il periodo dalla data di assunzione fino al 31/5/1982, mediante l'inclusione nella base di calcolo di emolumenti economici vari prima esclusi da detta base di calcolo;

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli, con sentenza n. 1597/12 ha rigettato il ricorso di cui innanzi;

Il medesimo sig. D.D. A. ha notificato, in data 21/3/2015, atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro avverso la predetta sentenza n.1597/12;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del primo grado del giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro e con proprio provvedimento del 2/4/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Antonio De Feo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al prof. avv. Antonio De Feo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.780,00, oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 2/4/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore delle cause: indeterminabile; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.796,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.780,00 (imponibile), € 864,86 (IVA), € 151,2 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,81, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Bari sezione Lavoro n. 1597/12 a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2070

Cont. 250/14/CE. Regione Puglia c/ Comune di Torchiarolo. Consiglio di Stato. Impugnazione sentenza Tar Lecce. Ratifica nomina legale esterno avv. Anastasia Montinaro.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 2 del 18.2.2015 il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Torchiarolo per l'annullamento della Delibera di Giunta n. 2349/2013 concernente l'approvazione dei documenti del piano relativo alle misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel comune di Torchiarolo per l'inquinamento PM10 e degli atti regionali conseguenti.

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Ecologia ha ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. l'Avv. Anastasia Montinaro, nata a Melendugno (LE) il 26/10/1970, con studio in Lecce al Viale Otranto n. 117, codice fiscale MNTNTS70R66F101L.

Si dà atto che il mandato all'avv. Anastasia Montinaro è stato conferito per un importo predefinito pari ad €5.180,00 oltre CAP (€207,20) e IVA (€1.230,76); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € **6.617,96** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.537,60 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare la suindicata sentenza a mezzo dell'avv. Anastasia Montinaro;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n.2071

Cont. 1823/12/L-CE. C.V. C/ Regione Puglia. Tar Bari. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorsi spediti per la notifica in data 15.5.2014 e 5.6.2014 Cantore Vito ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari per l'esecuzione della sentenza n. 1723 del 23.12.2013 ed in subordine per l'annullamento del diniego di autorizzazione unica relativo ad un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 Mw da realizzarsi nel comune di Fasano (prot. n. 2367 del 9.4.2014) e del diniego di autorizzazione unica prot. n. 2758 del 5.5.2014.

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Sabino Persichella, nato il 27/03/1971, con studio in Bari, alla via Principe Amedeo, 197, codice fiscale PRSSBN71C27A662B

Si dà atto che il mandato all'avv. Sabino Persichella è stato conferito per un importo predefinito pari ad €3.528,00 oltre CAP (€141,12) e IVA (€807,20); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di ordinaria importanza; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € **4.476,32** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.342,39 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel suindicato giudizio a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2072

Cont. 1822/12/L-CE. C.V. C/ Regione Puglia. Tar Bari. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorsi spediti per la notifica in data 15.5.2014 e 5.6.2014 Cantore Vito ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari per l'esecuzione della sentenza n. 1724 del 23.12.2013 ed in subordine per l'annulla-

mento del diniego di autorizzazione unica relativo ad un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 Mw da realizzarsi nel comune di Fasano (prot. n. 2367 del 9.4.2014) e del diniego di autorizzazione unica prot. n. 2758 del 5.5.2014.

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Sabino Persichella, nato il 27/03/1971, con studio in Bari, alla via Principe Amedeo, 197, codice fiscale PRSSBN71C27A662B

Si dà atto che il mandato all'avv. Sabino Persichella è stato conferito per un importo predefinito pari ad €3.528,00 oltre CAP (€141.12) e IVA (€807,20); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di ordinaria importanza; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad **€. 4.476,32** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.342,39 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel suindicato giudizio a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2073

Cont. 1687/12/CE. S.S. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorso del 18 maggio 2015 la S.S. ha chiesto l'ottemperanza della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5447 del 4 novembre 2014 nei confronti della Regione Puglia con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno.

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di resistere al suddetto ricorso per difendere la legittimità degli atti impugnati;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. l'Avv. Francesco Caputi Iambrenghi, nato a Bari il 16/04/1965, con studio in Bari, in via Abate Eustasio n. 5, codice fiscale CPTFNC65D16A662A.

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €.12.150,00 oltre CAP (€.486,00) e IVA (€.2.779,92); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: scaglione da €. 100.001 a 500.000 valore intermedio, senza abbattimento; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 15.415,92 (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.624,77 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere al ricorso suindicato a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2074

Cont. n. 1070/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., notificato il 21.09.2015, l'Avv. S.M., in servizio presso l'Avvocatura regionale, conveniva in giudizio la Regione Puglia per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per averla difesa in 15 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro;

l'attività di patrocinio legale della ricorrente prestata in favore dell'Amministrazione regionale era regolata dalle delibere di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86, i cui effetti, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono stati fatti salvi in virtù dell'art. 37 del CCNL della dirigenza - Comparto Regioni Autonomie Locali del 23.12.1999 per gli avvocati dirigenti e dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000 per gli avvocati funzionari;

le tre deliberazioni venivano revocate dalla G.R. con la delibera n. 12/03, con riconoscimento dei "*compensi ai dipendenti del Settore Legale iscritti all'albo speciale e officiati nei diversi contenziosi, come previsto dai precitati provvedimenti della Giunta regionale, relativamente alle cause loro affidate per le quali alla data dell'adozione del presente provvedimento si sia solo in attesa del pronunciamento del giudice*";

con delibera n. 479/11 l'Amministrazione regionale proponeva una transazione complessiva per i compensi da corrispondere sino alla data di istituzione dell'Avvocatura Regionale (l.r. 18/06), sia per compensi dovuti poiché relativi a procure conferite prima della delibera n. 12/03 sia per i compensi eventualmente dovuti, perché relativi a procure conferite dopo la stessa delibera;

non essendo intervenuta nessuna transazione, l'avv. S.M. adiva il Tribunale per il riconoscimento del suo diritto a percepire i suddetti compensi;

pertanto, ravvisata la necessità di resistere al ricorso e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 4.282,2 comprensivo di IVA e CAP**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 25.768,95

SETTORE DI SPESA: Avvocatura

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 4.282,20 (di cui € 3.375,00 per compensi professionali, € 772,20 per IVA ed € 135,00 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.284,66 (di cui € 1.012,5 per compensi professionali, € 231,66 per IVA ed € 40,5 per CAP)**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso proposto dall'Avv. S.M. innanzi alla Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Roberto Savino fu Giacomo del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2075

Cont. 911/15/CA. Tar Lazio. Comune di O. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv.to Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, il Comune di O. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della determina del Servizio Agricoltura n. 195 del 1° giugno 2015 recante "Decisione UE 2015/789 - Ridefinizione e aggiornamento delle aree delimitate per Xylella fastidiosa", del D.M. Ministero delle Politiche Agricole 19 giugno 2015, in particolare l'art. 8 laddove si prescrive l'estirpazione delle piante di ulivo sane nel raggio di 100 mt. Da una pianta di ulivo infetta da Xylella, del Piano di Interventi del Commissario Delegato approvato con ordinanza n. 265/2015 del Capo della Protezione civile, nonché del conseguente atto dirigenziale del 6/7/2015 che prescrive e dispone l'estirpazione di piante risultate infette.

Con nota prot. n. 65935 del 31/7/2015 il Servizio Agricoltura ha manifestato la necessità della costituzione in giudizio;

Il Presidente della G.R. ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Lazio, con proprio provvedimento del 10/08/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' avv.to Sabino Persichella.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.265,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 12.265,12 IVA (2.265,12) e CAP (396,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.679,53 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Lazio a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- L'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2076

Cont. 985/15/CA. Tar Lazio. P.G. + 2. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv.to Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, i sigg.ri P.G. + 2. hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della determina del Servizio Agricoltura n. 195 del 1° giugno 2015 recante "Decisione UE 2015/789 - Ridefinizione

e aggiornamento delle aree delimitate per *Xylella fastidiosa*”, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole 19 giugno 2015, in particolare l’art. 8 laddove si prescrive l’estirpazione delle piante di ulivo sane nel raggio di 100 mt. Da una pianta di ulivo infetta da *Xylella*, del Piano di Interventi del Commissario Delegato approvato con ordinanza n. 265/2015 del Capo della Protezione civile, nonché del conseguente atto dirigenziale del 6/7/2015 che prescrive e dispone l’estirpazione di piante risultate infette.

Con nota prot. n. 70282 del 13/8/2015 il Servizio Agricoltura ha manifestato la necessità della costituzione in giudizio;

Il Presidente della G.R. ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Lazio, con proprio provvedimento del 25/08/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell’incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’ avv.to Sabino Persichella.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 4.500,00, oltre IVA e CAP, attesa l’analogia con altri giudizi, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l’avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse per l’oggetto e le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.709,60, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.709,60 IVA (1.029,60) e CAP (180,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l’avvocato officiato;

L’acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.712,88 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell’acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Lazio a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- L'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2077

Cont. 132/14/SI-CA. Tribunale Taranto. S.V. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Enzo D'Amato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso in riassunzione e pedissequo provvedimento del Giudice, ritualmente notificato, la sig. S.V. ha convenuto innanzi al Tribunale di Taranto la Regione Puglia per sentire accertare e dichiarare la nullità, l'improcedibilità e l'inammissibilità del provvedimento di ingiunzione emesso dall'ufficio regionale del contenzioso di Lecce del 4/11/2013 con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 23.391,77, nonché dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme ricevute dalla Regione nell'anno 2004;

Il Presidente della G.R., ravvisata, la necessità di resistere nel suindicato giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, con proprio provvedimento del 2/10/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Enzo D'Amato del Foro di Taranto, già difensore dell'Ente nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Brindisi conclusosi con sentenza che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Taranto.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1.575,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di procedere al recupero del credito regionale.

(Valore della controversia: € 23.391,77; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.998,36, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 1.998,36 IVA (360,36) e CAP (63,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 599,50, inclusi IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, a mezzo dell'avv. Enzo D'Amato;
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2078

Cont. n. 1071/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 21.09.2015, l'Avv. S.M., in servizio presso l'Avvocatura regionale, conveniva in giudizio la Regione Puglia per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per averla difesa in 26 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro;

l'attività di patrocinio legale della ricorrente prestata in favore dell'Amministrazione regionale era regolata dalle delibere di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86, i cui effetti, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono stati fatti salvi in virtù dell'art. 37 del CCNL della dirigenza - Comparto Regioni Autonomie Locali del 23.12.1999 per gli avvocati dirigenti e dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000 per gli avvocati funzionari;

le tre deliberazioni venivano revocate dalla G.R. con la delibera n. 12/03, con riconoscimento dei "compensi ai dipendenti del Settore Legale iscritti all'albo speciale e officiati nei diversi contenziosi, come previsto dai precitati provvedimenti della Giunta regionale, relativamente alle cause loro affidate per le quali alla data dell'adozione del presente provvedimento si sia solo in attesa del pronunciamento del giudice";

con delibera n. 479/11 l'Amministrazione regionale proponeva una transazione complessiva per i compensi da corrispondere sino alla data di istituzione dell'Avvocatura Regionale (l.r. 18/06), sia per compensi dovuti poiché relativi a procure conferite prima della delibera n. 12/03 sia per i compensi eventualmente dovuti, perché relativi a procure conferite dopo la stessa delibera;

non essendo intervenuta nessuna transazione, l'avv. S.M. adiva il Tribunale per il riconoscimento del suo diritto a percepire i suddetti compensi;

pertanto, ravvisata la necessità di resistere al ricorso e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 4.282,2 comprensivo di IVA e CAP**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 44.666,18

SETTORE DI SPESA: Avvocatura

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 4.282,20 (di cui € 3.375,00 per compensi professionali, € 772,20 per IVA ed € 135,00 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.284,66 (di cui € 1.012,5 per compensi professionali, € 231,66 per IVA ed € 40,5 per CAP)**.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa; al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso proposto dall'Avv. S.M. innanzi alla Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Roberto Savino fu Giacomo del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2079

Cont. n. 3177/04/GA. R.O. c/Regione Puglia. Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Cosimo Romano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Il Sig. R.O., ex dipendente regionale, adiva la Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto - Sez. Lavoro, per la riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Taranto sez. Lavoro n. 8046/11, che aveva rigettato la sua richiesta di accertamento e dichiarazione del diritto a percepire la retribuzione di posizione dovutagli per le funzioni di dirigente responsabile dell'Ufficio Istruttoria Amministrativo Contabile del CO.RE.CO di Taranto dal 01.10.2000 al 31.01.2003 e conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento di quanto spettante a tale titolo;

il Servizio Personale e Organizzazione, con nota prot. AOO_106 - 0009915 del 25.05.2015, ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale per formulare le opportune difese; pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Cosimo Romano del foro di Taranto, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 4.796,06 comprensivo di IVA e CAP**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 4.796,06 (di cui € 3.780,00 per compensi professionali, € 864,86 per IVA e € 151,20 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Cosimo Romano, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.438,82 (di cui € 1.134,00 per compensi professionali, € 259,46 per IVA e € 45.36 per CAP)**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Cosimo Romano del Foro di Taranto;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2160

Cont. n. 1072/15/FR TAR LECCE - M.I. s.r.l. c/ Comune di M. di L. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, suite base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

con ricorso dinanzi al Tar Lecce, notificato alla Regione Puglia in data 15.09.2015, la società M.I. S.r.l. ha chiesto:

- l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. n. 2608 del 12.06.2015, con la quale il Comune di M. di L. ha chiesto il pagamento dei canoni concessori alla Società ricorrente;
- l'accertamento e declaratoria delle inadempienze contrattuali poste in essere dal Comune di M. di L. e, conseguentemente, del proprio diritto a vedersi correttamente rideterminato il canone annuale demaniale e vedersi prorogato il termine finale della sub-concessione; - il risarcimento del danni subiti a causa delle inadempienze del concessionario;
- l'adozione di un idoneo provvedimento cautelare stante il danno che la stessa potrebbe subire a causa dell'illegittima condotta dell'Ente Comunale;

con nota prot. n. A00_108/0013656 del 02.11.2015, il Servizio Demanio e Patrimonio, Ufficio Demanio Marittimo, non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio, atteso che spetta al Comune di M. di L., in via autonoma ed esclusiva, ogni eventuale rimedio amministrativo.

Il V. Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lecce, illustrato in premessa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2161

Cont. 563/15/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. D.M. / Regione Puglia-Sentenza n.1189 del 31/07/2015.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Con ricorso del 5 maggio 2015, iscritto al r.g. n. 603/2015, la Società D.M. proponeva ricorso per l'accertamento dell'obbligo di svincolare la polizza fideiussoria depositata a garanzia della realizzazione dell'impianto eolico di cui all'autorizzazione unica n. 114 del 2 maggio 2011 e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento in ordine all'istanza di svincolo della suindicata polizza.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili evidenziava l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo rappresentando che lo svincolo della polizza era stato comunque effettuato nel termine di legge.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, conferiva in data 12 giugno 2015, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli, ratificato dalla Giunta.

Nel costituirsi in giudizio, con memoria depositata il 22 giugno 2015, la Regione Puglia deduceva che il Servizio Energie Rinnovabili, verificata la documentazione allegata all'istanza di svincolo ed in particolare il certificato di collaudo, si avvedeva tra le altre cose che nel certificato di collaudo statico depositato vi era il riferimento ad un progetto autorizzato dal Servizio Edilizia Sismica dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Foggia e non al progetto associato all'Autorizzazione Unica n. 114/2011, previa vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, rispetto al quale il collaudatore ha l'obbligo di verificare la conformità delle opere realizzate; si faceva, altresì, rilevare che la nota con cui si chiedeva lo svincolo della polizza risultava firmata da un nuovo rappresentante legale, pur non essendo pervenute comunicazioni o certificazioni inerenti modifiche dell'assetto societario. La società, con nota del 3 aprile 2015, dava riscontro a tale richiesta di integrazione documentale, allegando una semplice dichiarazione sottoscritta dal tecnico-collaudatore, senza alcun documento di riconoscimento del tecnico stesso, nonché la visura camerale con l'indicazione aggiornata del nuovo rappresentante legale della stessa. La dichiarazione fornita, tuttavia, ne rivestiva la forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio, come richiesto, ne un esplicito riferimento al progetto facente parte dell'Autorizzazione unica, ma solo un semplice riferimento al titolo autorizzativo. L'Amministrazione Regionale, quindi, con nota prot. n. 1691 del 10 aprile 2015, dava atto che lo svincolo della polizza sarebbe avvenuto al deposito della dichiarazione richiesta e cioè con la forma di dichiarazione sostituiva dell'atto notorio comprensiva di quanto specificato. La società, in riscontro, con nota del 17 aprile 2015, insisteva per lo svincolo della polizza ritenendo le richieste del Servizio Regionale pretestuose poiché per i precedenti atti di collaudo depositati dalla società stessa ed afferenti ad altri impianti, si era ritenuto sufficiente un certificato di collaudo statico senza alcun esplicito riferimento all'autorizzazione unica. L'Ufficio Regionale, dunque, non poteva esimersi dallo svolgere i necessari approfondimenti istruttori sulle precedenti pratiche di svincolo delle polizze fideiussorie soffermandosi in particolare su n. 3 casi di impianti, proposti da società riconducibili allo stesso gruppo societario di D. M. Effettuate le verifiche, si giungeva comunque, per omogeneità dell'azione amministrativa,

ad accettare il certificato di collaudo statico anche per il caso dell'odierna ricorrente, disponendo, con nota prot. n. 2179 del 14 maggio 2015 e nel rispetto del termine di legge, lo svincolo della polizza fideiussoria. La difesa regionale concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma evidenziava comunque l'infondatezza del ricorso con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015, il TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione - dichiarava la cessazione della materia del contendere, ma riconoscendo una soccombenza virtuale, sull'erroneo presupposto che "l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto concludere al massimo il procedimento entro il 4 maggio 2015" (non considerando la circostanza che la richiesta di integrazioni documentali sospende il decorso del termine di 30 giorni per evadere le istanze), condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, di intesa con l'Avvocatura Regionale, comunicava di ritenere erronea e non condivisibile la sentenza del TAR Bari n.1189/2015; tuttavia in considerazione del fatto che la questione sostanziale si era comunque definita, tant'è che con la ridetta sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ed all'attualità il problema è limitato alla sola condanna alle spese di giudizio (€.1.000,00), poiché la proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato si sarebbe rivelata molto dispendiosa e costosa in rapporto alla parvità della questione e comunque avrebbe comportato l'alea del giudizio, e perciò senza nessun effettivo beneficio per la Regione Puglia, solo ed esclusivamente per questi motivi non riteneva utile né opportuno proporre impugnazione avverso la sentenza in esame.

Tanto premesso, ritenendo condivisibile quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, anche al fine di non correre l'alea del giudizio, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre appello avverso la sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - I Sezione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non proporre appello avverso la sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - I Sezione- in oggetto, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2163

Cont. 1000/15/CA. Tribunale Lecce. Azienda Agricola L.A. c/ Regione Puglia. Rinuncia al giudizio R.G. 4537/15. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Con ricorso ex art. 3 R.D. 639/2010, ritualmente notificato, l'Azienda Agricola L.A. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce avverso l'intimazione di pagamento prot. n. 145 del 16/4/2015 della somma di € 18.591,06 emessa dal Servizio Contenzioso di Lecce concernente il premio corrisposto e relativo alla Mis. 4.3 POR Puglia 2000/2006;

la Regione Puglia si costituiva in giudizio per mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura Regionale, giusta deliberazione di G.R. n. 1809 del 19.10.2015, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso ex adverso proposto;

l'Avvocato Anna Sabato, in nome e per conto dell'Azienda Agricola L.A., nelle more del giudizio, con istanza depositata in data 27/10/2015 presso il Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce, ha chiesto di ottenere il pagamento rateale dell'importo di € 18591,06 richiesto con l'intimazione n. 145 del 16/4/2015 riveniente dalla revoca del Premio di Primo Insediamento, per la definizione del giudizio in questione.

Successivamente, con nota del 28/10/2015, depositata in data 29/10/2015, prot. n. 29/10/2015, l'avv. Anna Sabato, in nome e per conto della predetta Azienda, ha comunicato l'intenzione di rinunciare al giudizio incaricato innanzi al Tribunale di Lecce G.U. Dott. De Bartolomeis, iscritto al n. 4537/15 R.G. con abbandono del giudizio e con integrale compensazione delle spese di lite.

Con nota prot. n. 26857 del 30/10/2015, il Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce ha comunicato, alla luce del disposto dell'art. 13 L.R. n. 5 del 25/2/2010, di poter concedere, considerata la documentazione agli atti, la rateizzazione della somma in parola con aggiornamento degli interessi legali alla data della definitiva restituzione del credito regionale, nonché di poter desistere dal prosieguo del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce.

Tanto premesso, considerato l'interesse della Regione Puglia ad accettare la rinuncia al suindicato giudizio, così come formulato da parte avversa atteso il riconoscimento del debito nei confronti dell'amm.ne regionale e, quindi, abbandonare il giudizio ex art. 309 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite, si chiede formale autorizzazione all'abbandono del citato giudizio ai fini della cancellazione della causa dal ruolo, ai semi e per gli effetti dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c..

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'f-residente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate, la rinuncia dell'Azienda Agricola L.A. al giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Lecce, con integrale compensazione di spese giudiziali e, per l'effetto, autorizzare il procuratore costituito dell'Avvocatura Regionale ad abbandonare il giudizio (R.G. n. 4537/15) ex art. 309 c.p.c. e, dunque, a non comparire alla prossima udienza ai fini della cancellazione delle cause dal ruolo.
- Di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce per gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2164

Cont. n. 1252/15/FR TAR LECCE - Comune di M.S.A. c/ B.I. S.r.l. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

il Comune di M.S.A. ha adito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, proponendo controricorso con appello incidentale, ritualmente notificato alla Regione Puglia, nel ricorso avente R.G. 7306/2015 Sez. IV, proposto dalla Società B.I. S.r.l., per la pretesa riforma della Sentenza TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 807 del 28.05.2015, a mezzo della quale era stato integralmente respinto l'avverso ricorso in primo grado;

con nota prot. A00_108/0014911 del 25.11.2015 il Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio, atteso che non risulta notificato agli atti d'Ufficio Demanio Marittimo né agli atti dell'Avvocatura Regionale relativo ricorso al Tar né appello per la riforma della predetta sentenza; come evidenziato nella citata nota, occorre ribadire, altresì, che trattasi di materia rientrante nelle competenze proprie dell'ente comunale, non essendo impugnato con il ricorso alcun provvedimento di natura regionale; - il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, 1 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2165

Cont. 485/15/LO. Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere n. 354/2015 del 17.9.2015 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi (dott.ssa Stefania De Angelis) nel Procedimento Penale n. 3272/14 R.G.N.R. n.1997/15 R.G. G.I.P. - a carico di A. E. M. + altri. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

In data 13.04.2015 veniva notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, il decreto, a firma del giudice per le indagini preliminari, che fissava per il giorno 16/07/15 l'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. avente n. 3272/14 R.G.N.R. n.1997/15 R.G. G.I.P., pendente presso la sezione GUP (dott.ssa Stefania de Angelis) presso il Tribunale di Brindisi a carico di A. E. M. + altri 50.

Dai fatti oggetto di contestazione e dalle argomentazioni poste nel citato decreto emergeva che gli imputati, le cui condotte (turbative ed altro perpetrate in danno della Regione) hanno asservito la funzione pubblica ai loro interessi privati, compiendo atti contrari ai doveri d'ufficio, venendo meno ai doveri di fedeltà, imparzialità

e onesta, al fine di ottenere del benefici per loro stessi, avevano arrecato all'Amministrazione regionale, danni patrimoniali (diversi milioni di euro) e non patrimoniali causando, altresì, un grave danno all'immagine.

All'udienza del 10.9.2015 a mezzo del suo procuratore speciale (D.G.R. di ratifica incarico difensivo nn. 1346/2015 e 1529/2015) la Regione Puglia si costituiva parte civile nel proc. pen. n. 1997/15 R.G.G.I.P. innanzi al G.U.P. dott.ssa De Angelis

In data 17.9.2015, il G.U.P. emetteva sentenza 354/2015 di non luogo a procedere con motivazione contestuale (vedi allegata sentenza).

Approssimandosi la scadenza del termine per impugnare la sentenza innanzi indicata, il Presidente rilasciava procura speciale d'urgenza ex art. 42 lett. G) dello Statuto regionale.

Ciò premesso, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente e conseguentemente autorizzare la presentazione di apposito ricorso per cassazione ex art. 428 comma 2 c.p.p. avverso la sentenza n. 354/2015 resa dal G.U.P. di Brindisi, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73C05A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 5 (cui è già stato conferito l'incarico di difendere la Regione Puglia in fase di udienza preliminare nel proc. pen. 1997/15 R.G.G.I.P.).

Si da atto che il mandato per il legale esterno viene conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalle Deliberazioni di G.R. n. 1985 del 16.10.12 e n. 2848 del 20.12.2011, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a € 13.227,00 comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 140/2012;

(Valore della controversia: particolare interesse - Servizio di Spesa: Sanita)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 13.227,00, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopraindicata, è pari a € 3.968,10, IVA e CPA, inclusi.

All'impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011)

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente che ha rilasciato, in via d'urgenza, la procura speciale alla presentazione del ricorso per cassazione ex art. 428 comma 2 c.p.p., avverso la sentenza n. 354/2015 resa dal G.U.P. di

Brindisi, tramite Il procuratore speciale e difensore avvocato Marzullo Francesco del libero foro nel procedimento penale n. 2 199 7714 r.g.g.i.p., al fine di chiedere l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere;

- nei confronti di A. C., A. M., G. E., M. M., P. V. sia dai reati loro ascritti al capo 47 della richiesta di rinvio a giudizio 18.2.2015 (frode in pubbliche forniture) perché il fatto non sussiste; sia dai reati di cui al capo 48 perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 353 c.p. e perché il fatto non costituisce reato in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.;
- nei confronti di C. S. e C. C. A. dal reato loro ascritto al capo 49 (falso ideologico per induzione) della richiesta di rinvio a giudizio 18.2.2015 perché il fatto non sussiste;
- ha infine assolto P. A., P. S., C. A. e P. G. dal reato loro ascritto al capo 50 (turbativa, falso e abuso di ufficio) della richiesta di rinvio a giudizio del 18.2.2015 perché il fatto non sussiste;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2166

Cont. n. 958/15/GA. Dott. M.R. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Cristiano Stefani.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanta segue il V.P. Nunziante:

il Dott. M.R., ex dipendente regionale -con qualifica dirigenziale, collocato in aspettativa senza assegni, ex art. 3 bis, c. 11 D.Lgs. n. 229/99, dal 01.08.1999 al 31.01.2003, a seguito del formale conferimento di incarico di Direttore Generale presso l'Azienda Ospedalieri di Cerignola, con ricorso in materia di pubblico impiego, ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 26.05.2015, ha chiesto all'III. Tribunale di Bari, sez. Lavoro, la condanna della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a proprie favore, della somma di Euro 38.454,46 o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, a titolo di differenza di trattamento di fine servizio, oltre interessi legali dall'1.02.2003, data dell'insorgenza del credito, fino al soddisfo, in ossequio alla sentenza Tribunale di Bari, sez. Lavoro, n. 16498/2007, divenuta definitiva, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 4598/2012, del 24.09.2012;

il Servizio Personale e Organizzazione, Ufficio Trattamento Economico, di Assistenza, previdenza e assicurativo del personale; con nota prot. A00_106/0017705 del 02.10.2015, ha rappresentato la necessita di resistere nel giudizio di cui all'oggetto;

pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 3 Novembre 2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Cristiano Stefani, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e - modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 4.282,20 comprensivo di IVA, CAP, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 38.454,46

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad € 4.282,20 (di cui € 3.375,00 per compensi professionali, € 772,20 per IVA, € 135,00 per CAP), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Cristiano Stefani, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.284,66 comprensivo di IVA e CPA. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/1/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art. 4 - comma 4 - lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e di Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Cristiano Stefani del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2167

Cont. n. 1282/13/GA. Regione Puglia c/dott. D.R.D. Tribunale di Bari - sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Cavone.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V:P. Nunziante:

con ricorso notificato alla Regione Puglia, il dott. D.R.D., dipendente regionale collocato a riposo con il possesso della qualifica di dirigente apicale, adiva il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - per il riconoscimento di monetizzazione delle ferie non godute relativamente agli anni 2006-2009;

ravvisata la necessita di una rigorosa difesa della Regione e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 05.05.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Cavone, del foro di Bari, al fine di resistere al ricorso.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un import° predefinito pan i ad € 4.282,2 comprensivo di IVA e CAP, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 32.367,69

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pan i ad € 4.282,2 (di cui € 3.375,00 per compensi professionali, € 772,2 per IVA, € 135,00 per CPA), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Giuseppe Cavone, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pan i ad € 1.284,66 di cui € 1.012,5 per compensi professionali, € 231,66 per IVA, € 40,5 per CAP. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione, dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art. 4 - comma 4 - lett. e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del u Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso proposto dal dott. D.R.D. innanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giuseppe Cavone del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2191

Cont. 1920/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, T.G. c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica incarico difensivo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Il sig. G.T., con ricorso ex art. 414-c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella superiore categoria contrattuale C anziché B3.

Il Tribunale di Bari sez. Lavoro, con sent. n. 2007/2013 ha rigettato la domanda del sig. T.

Il predetto dipendente con ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di prime cure Ritenuto necessario resistere al ricorso in appello di cui sopra, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 16 ottobre 2015 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore di ciascuna controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso in appello di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a norma del

regolamento regionale n.2 del 10 febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso in appello di cui in premessa, a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2192

Cont. 1919/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, S.V. c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Il sig. V.S., con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella superiore categoria contrattuale C anziché B3.

Il Tribunale di Bari sez. Lavoro, con sent. n. 2008/2013 ha rigettato la domanda del sig. S.

Il predetto dipendente con ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di prime cure Ritenuto necessario resistere al ricorso in appello di cui sopra, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 16 ottobre 2015 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale. (Valore di ciascuna controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso in appello di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a norma del regolamento regionale n.2 del 10 febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso in appello di cui in premessa, a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2193

Cont. 1083/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. A.G., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Il sig. A.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del lavoro di Bari: l'accertamento e la declaratoria della illegittimità delle vigenti graduatorie concorsuali operato dalla Regione Puglia e, per l'effetto disporre l'immediato scorrimento della graduatoria relativa all'Area Legislativa e Amministrativa.

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa l'infondatezza delle domande del ricorrente, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 16 ottobre 2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore di ciascuna controversia: INDETERMINABILE; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a norma del regolamento regionale n.2 del 10 febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.t.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, ti art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;



A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza